DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1978

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania delle spese effettuate durante il 1975 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(78/967/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni prese dalla Repubblica federale di Germania per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 2 della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE (5), la Repubblica federale di Germania ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1975 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate;

considerando che tale domanda è completa, valida e conforme alle disposizioni della decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti (6);

considerando che, secondo quanto risulta dall'esame dei dati comunicati, sono state effettuate, alle condizioni fissate nelle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE, spese imputabili per un importo di 86 173 010,64 DM ripartito come segue:

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate Titolo III
secondo l'articolo 8	65 118 074,48 DM	—
secondo l'articolo 10	591 130,56 DM	10 382,72 DM
secondo l'articolo 11	1 998 156,— DM	—
secondo l'articolo 12	49 996,— DM	—
secondo l'articolo 13	18 405 270,88 DM	—

e che è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo pari a 21 543 252,66 DM;

considerando che è stato versato un acconto di 14 568 099,52 DM in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 74/581/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che, conseguentemente, deve essere versato allo Stato membro un saldo di 6 975 153,14 DM;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate nel 1975 dalla Repubblica federale di Germania per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è fissato in 21 543 252,66 DM.

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.
(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

Il saldo del contributo, cioè 6 975 153,14 DM, è versato alla Repubblica federale di Germania.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente